



Comune di Putifigari

(Provincia di Sassari)

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

(ai sensi dell'art. 93 comma 7 ter del d.lgs. n. 163/2006, come mod. dall'art. 13 bis del d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014)

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 13.04.2016

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione e definizioni

Art. 3 - Costituzione del fondo

Art. 4 - Ambito soggettivo di applicazione

Art. 5 - Limitazioni

Art. 6 - Ancoramento del fondo alla base di gara

Art. 7 - Costituzione del gruppo di lavoro e gestione del procedimento

Art. 8 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

Art. 9 - Cause di esclusione del pagamento del compenso incentivante

Art. 10 - Ripartizione del compenso incentivante per la progettazione di opere o lavori pubblici

Art. 11 - Liquidazione del compenso incentivante: termini e modalità

Art. 12 - Sottoscrizione degli elaborati

Art. 13 - Utilizzazione degli elaborati

Art. 14 - Prestazioni professionali specialistiche fuori dal campo di applicazione del regolamento

Art. 15 - Disposizioni finali

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93 commi 7 bis, 7 ter e 7 quater del d.lgs. n. 163/2006, come modificati dall'art. 13 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Il regolamento, in particolare, disciplina le modalità di costituzione e i criteri di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione (per brevità di seguito anche denominato fondo).
3. Il fondo, costituito, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base della gara di ciascuna opera o lavoro, è compreso tra le somme del quadro economico dell'intervento. L'importo del fondo è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. La finalità del fondo è quella di valorizzare il personale interno, mediante riconoscimento di un incentivo economico e di ammodernare e accrescere l'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. In quest'ottica i predetti incarichi possono essere conferiti dal Responsabile del Servizio tecnico e manutentivo dell'ente a favore di soggetti esterni solo se non si dispone di professionalità adeguate nell'organico del Comune e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. Il provvedimento di incarico esterno, in qualunque forma sia formalizzato (con incarico professionale, ovvero come prestazione di servizi), deve essere sempre adeguatamente motivato, con espresso riferimento all'assenza o carenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente, ovvero ad altre specifiche e concrete esigenze organizzative, trattandosi di scelte che comportano per l'Ente l'assunzione di oneri economici aggiuntivi.
5. Nulla è dovuto, oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che ha svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d'ufficio, anche se di particolare complessità.
6. Le quote parti della somma di cui al comma 3, corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'amministrazione, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione e definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti e che risultino approvati dall'amministrazione comunale. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. L'elaborazione di studi di fattibilità non rientra nella attività professionale rilevante ai fini della applicazione del presente regolamento¹.
3. Le prestazioni connesse ad appalti di forniture e servizi, sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
4. Sono fuori dal campo di applicazione del presente Regolamento e, pertanto, non è costituito il fondo, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, il fondo può essere determinato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Art. 3 - Costituzione del Fondo

1. Le risorse finanziarie del fondo, determinato nella misura di cui al precedente art.1 comma 3, sono così ripartite:
 - a. l'80% è ripartito per ciascun'opera o lavoro, con le modalità ed i criteri stabiliti nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori.
 - b. il restante 20% è destinato all'innovazione, cioè all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

¹ Ad eccezione degli studi di fattibilità previsti dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 4 - Ambito soggettivo di applicazione

1. Il compenso incentivante è ripartito, ai sensi dell'art. 93 comma 7 ter del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per ogni singola opera o lavoro, tra i seguenti soggetti:
 - a. il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del Codice dei contratti;
 - b. il personale dell'ufficio tecnico incaricato della redazione del progetto;
 - c. il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (progettista del Piano di Sicurezza e di Coordinamento) designato ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. e) e dell'art. 91 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, dipendente dell'ente;
 - d. i collaboratori tecnici che pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, relazioni, computi metrici,..) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale; amministrativi dipendenti dell'ente;
 - e. il personale incaricato della direzione dei lavori (dipendente dell'ente);
 - f. il personale incaricato del piano della sicurezza;
 - g. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione della regolare esecuzione (dipendente dell'ente);
 - h. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale ad una delle seguenti attività: attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano della sicurezza, alla direzione lavori, alla contabilizzazione.
2. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo non è da ricomprendere il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera) designato ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f) e dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, qualora tale figura sia anche direttore dei lavori (infatti, il direttore dei lavori deve assumere obbligatoriamente anche tale ruolo in materia di sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori qualora abbia i requisiti abilitanti prescritti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) poiché l'incentivo a cui ha diritto il

direttore lavori è onnicomprensivo del suddetto ruolo in materia di sicurezza della fase esecutiva di cantiere. Al contrario, l'incentivo sarà dovuto al tecnico dipendente dell'ente che sia stato incaricato quale direttore operativo dell'Ufficio di direzione dei lavori e che assume il ruolo di coordinatore per l'esecuzione dei lavori qualora il direttore dei lavori non possieda abilitazione a svolgere detto ruolo².

Art. 5 - Limitazioni

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il 50% del trattamento complessivo annuo lordo.
2. Il limite di cui al comma 1 è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione della legge n. n. 114/2014.

Art. 6 - Ancoramento del fondo alla base della gara

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 2 del presente regolamento, per i lavori pubblici il fondo incentivante è costituito nel limite massimo 2% dell'importo posto a base di gara.
2. La somma complessiva destinata ad incentivo è calcolata secondo le percentuali, per scaglioni, come individuate nella sottostante tabella A.

Tabella A:

Importo a base di gara	% del fondo incentivante, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune di Putifigari
Fino a € 1.000.000,00	2 %

² In sostanza, l'attività in parola del coordinatore dell'esecuzione, deve trovare copertura all'interno dell'aliquota di incentivo attribuita all'ufficio del direttore dei lavori. Si veda, a tal fine, il parere 21 gennaio 2009 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad oggetto "Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine. Quesiti su coordinatore per la sicurezza e costi della sicurezza negli appalti" e la deliberazione n. 315 del 13/12/2007 della stessa Autorità.

Da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00	1,8 %
Da € 2.000.001,00 a € 5.000.000,00	1,5 %
Oltre € 5.000.000,00	1,0 %

3. Il compenso determinato è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
4. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro.

Art. 7 - Costituzione del gruppo di lavoro e gestione del procedimento

1. La struttura interna dell'Ente corrisponde all'Ufficio tecnico e manutentivo comunale.
2. Il Responsabile del Servizio tecnico e manutentivo, con specifica determinazione, nomina per ogni singolo intervento, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, il Responsabile di procedimento (R.U.P.), unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il Responsabile del Servizio tecnico e manutentivo, con propria determinazione, individuerà per ciascuna opera, lavoro pubblico, il gruppo di lavoro costituito, oltre che dal R.U.P., dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del presente regolamento.
4. La costituzione del gruppo di lavoro, qualora composta da più figure, avviene redigendo una scheda operativa in funzione alla tipologia dell'intervento recante indicativamente:
 - a) denominazione dell'intervento da realizzare
 - b) importo dell'opera o lavoro pubblico posta a base di gara per il calcolo dell'incentivo ovvero importo della tariffa professionale per il calcolo dell'incentivo.
 - c) nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro
 - d) previsione importo dell'incentivo
 - e) percentuali di attribuzione alle singole figure e importo attribuibile
 - f) sintetico contenuto delle prestazioni, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventuali modalità, penali.

5. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo di previsione indicato nella scheda operativa verrà assunto in sede di adozione della determinazione di costituzione del gruppo di lavoro, con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici delle opere o lavori pubblici.
6. La scheda operativa eventualmente aggiornata o modificata a titolo definitivo e, controfirmata degli interessati, verrà utilizzata per dar corso alla liquidazione e corresponsione dell'incentivo.
7. I dipendenti che partecipano ai gruppi di lavoro non potranno usufruire di lavoro straordinario per attività connesse al progetto/opera, per i quali il predetto gruppo è stato individuato.

Art. 8 - Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 93 comma 7 ter del D. Lgs. n. 163/2006, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso sia titolare di area di posizione organizzativa.
2. Nessun compenso è dovuto per le parti affidate a professionisti esterni.

Art. 9 - Cause di esclusione del pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il Responsabile (R.U.P.) per la violazione degli obblighi imposti a suo carico e che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del d. lgs. n. 163/2006, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132 del decreto;
 - c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento generale o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.

2. Quando il ritardo della consegna degli elaborati progettuali superi il termine assegnato, salvo proroghe concesse ovvero per cause di forza maggiore debitamente motivate, si applicano le seguenti penalità:
 - fino ad un terzo del termine assegnato, riduzione del 30%;
 - fino alla metà del termine assegnato, riduzione del 50%;
 - fino a due terzi del termine assegnato, riduzione del 70%;
 - oltre due terzi del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante.
3. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è di competenza del Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.
4. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di riprendere quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 10 - Ripartizione del compenso incentivante per la progettazione di opere o lavori pubblici

1. Il compenso incentivante previsto, determinato per ciascun'opera o lavoro, nella misura complessiva stabilita secondo il criterio di cui al successivo comma 2 del presente articolo, è disposto con determinazione di liquidazione, tra il personale indicato nell'art. 3, preventivamente individuato con determinazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, tenuto conto delle eventuali decurtazioni per ritardi o inadempienze.
2. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle singole prestazioni da svolgere; a tal fine si dovrà far riferimento alla seguente tabella B:

Tabella B

<i>Prestazioni</i>	Soggetti	Percentuale totale sull'incentivo massimo stabilito ai sensi dell'art. 4 del Regolamento

<p align="center">Attività del responsabile unico del procedimento (RUP)</p>	<p>R.U.P. 15%, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per progettazione: 6% b. per affidamento incarichi: 2% c. per affidamento lavori: 2% d. per esecuzione lavori: 5% <p>Collaboratori del R.U.P.: 5%, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per progettazione: 2% b. per affidamento incarichi: 1% c. per affidamento lavori: 1% d. per esecuzione lavori: 1% <p><i>(in caso di assenza di collaboratori al R.U.P., spetta per intero il 20%)</i></p>	<p align="center">20%</p>
<p align="center">Progettazione preliminare</p>	<p>Progettisti: 6%</p> <p>Collaboratori tecnici: 2%</p> <p>Collaboratori amministrativi: 2%</p> <p><i>(In assenza di collaboratori, spetta per intero al progettista il 10%)</i></p>	<p align="center">10%</p>
<p align="center">Progettazione definitiva</p>	<p>Progettisti: 15%</p> <p>Collaboratori tecnici: 5%</p> <p>Collaboratori amministrativi: 5%</p> <p><i>(In assenza di collaboratori, spetta per intero al progettista il 25%)</i></p>	<p align="center">25%</p>
<p align="center">Progettazione esecutiva</p>	<p>Progettisti: 6%</p> <p>Collaboratori tecnici: 2%</p> <p>Collaboratori amministrativi: 2%</p>	<p align="center">10%</p>

	<i>(In assenza di collaboratori, spetta per intero al progettista il 10%)</i>	
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</i>	Coordinatore per la sicurezza: 4% Collaboratori amministrativi: 1% <i>(In assenza di collaboratori, spetta per intero al coordinatore il 5%)</i>	5%
<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	Coordinatore per la sicurezza: 4% Collaboratori amministrativi: 1% <i>(In assenza di collaboratori, spetta per intero al coordinatore il 5%)</i>	5%
<i>Direzione lavori</i>	Direttore lavori: 15% Collaboratori tecnici: 4% Collaboratori amministrativi: 1% <i>(In assenza di collaboratori, spetta per intero al direttore lavori il 20%)</i>	20%
<i>Collaudo</i>	Collaudatore/i: 4% Collaboratori amministrativi: 1% <i>(In assenza di collaboratori, spetta per intero al collaudatore il 5%)</i>	5%

3. Le percentuali riportate a fianco di ciascuna tipologia d'incarico possono essere sommate in caso di cumulo di incarichi.
4. Le percentuali di attribuzione riferite alle figure interessate, costituenti il gruppo di lavoro, potranno essere confermate o variate al momento della costituzione del gruppo di lavoro o in fase di liquidazione in relazione all'attività realmente svolta. Ogni variazione dovrà essere adeguatamente motivata.
5. In caso di incarichi esterni relativi ad una o più delle singole fasi sopra richiamate, ossia di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, saranno riconosciuti i compensi incentivanti per le sole attività effettivamente svolte all'interno.

6. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione all'attività già espletate.
7. La corresponsione del compenso incentivante non sarà riconosciuta qualora il procedimento si sia interrotto, per qualsiasi causa, prima che venga bandita la procedura selettiva del contraente.
8. Gli oneri per l'ente inerenti gli incentivi di cui al presente regolamento, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Art. 11 - Liquidazione del compenso incentivante: termini e modalità

1. L'obbligo di corrispondere l'incentivo ed il conseguente diritto di riceverlo per i dipendenti incaricati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, sorge nel momento in cui siano state compiute effettivamente le varie attività che legittimano la corresponsione dell'incentivo.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto a condizione che i relativi progetti siano posti a base di gara.
3. Nell'atto di liquidazione il responsabile del servizio tecnico e manutentivo dovrà specificare gli elementi e i dati necessari, con particolare riferimento a:
 - a) attestazione da parte del R.U.P. dell'avvenuto espletamento di tutte le fasi del procedimento (fino al collaudo finale o certificazione di regolare esecuzione dei lavori), in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - b) ripartizione del compenso incentivante lordo tra i soggetti incaricati, secondo le attività svolte;
 - c) eventuali decurtazioni da applicare a seguito di penalità.
4. Qualora il procedimento si concluda definitivamente prima che il progetto sia posto a base di gara, gli obblighi ed i diritti di cui al comma 1 non si intendono maturati.
5. Il compenso incentivante a favore dei dipendenti interessati dovrà essere assoggettato alle ritenute di legge.

6. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive di accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, costituiscono economie.
7. Gli importi liquidati transitano nella quota variabile delle risorse decentrate del fondo di cui all'art. 31 del CCNL 22/01/2004, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. k) del CCNL 01/04/1999.

Art. 12 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Ente che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, deve recare anche l'indicazione "Comune di Putifigari" e l'indicazione del Servizio interessato.

Art. 13 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione, per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. Nell'ipotesi di affidamento ad altri progettisti (anche esterni) dei livelli progettuali successivi e dovendo necessariamente i medesimi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi, non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 14 - Prestazioni professionali specialistiche fuori dal campo di applicazione del regolamento

1. Sono estranee al regolamento le seguenti prestazioni:

- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione. È fatta salva la disciplina di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
- gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione, nonché gli ulteriori studi e le indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali;
- i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico;
- la redazione degli atti di pianificazione urbanistica, ambientale etc.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione.